



COMUNE DI DENNO

Provincia di Trento

Regolamento di Polizia Rurale

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 di data 10 luglio 2007, *modificato con delibera consiliare nr. 29 del 19.11.2009, nr. 15 e nr. 16 dd. 12/05/2011..*

**Premessa alla delibera del consiglio comunale
di approvazione del regolamento**

Introduzione

Il regolamento rurale nasce per disciplinare comportamenti che, pur essendo legati al mondo dell'agricoltura, hanno riflessi sul resto della collettività. Come tali, quindi richiedono un'attenta riflessione e potestà di intervento in capo all'autorità locale, responsabile della pubblica sicurezza e della civile convivenza dei suoi abitanti.

Grazie allo strumento del regolamento, il Consiglio Comunale ha facoltà di individuare obblighi e divieti, costruendo le norme a partire dal tessuto territoriale, dagli usi e dai costumi della nostra comunità.

Di seguito si riportano le ragioni delle scelte che hanno indotto il Consiglio Comunale a disciplinare determinati comportamenti, mediante norme adeguate.

Premessa

APPLICAZIONE DELLE NORME. ANALISI GIURIDICA

Alcune norme contenute nel regolamento che segue sono al centro di una delicata questione di legittimità.

Si tratta delle distanze delle colture dalla sede stradale.

La materia trova disciplina nei seguenti strumenti giuridici:

- *norma statale (Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione);*
- *norma statale (codice civile);*
- *norma di rango secondario (regolamenti comunali).*

Sull'argomento vi sono due orientamenti contrapposti:

1. *alcuni sostengono che la materia è disciplinata dal Codice della strada (in particolare, per le fasce di rispetto **fuori dal centro abitato** e relative sanzioni) e nel regolamento comunale (per fasce di rispetto nel centro abitato); si tratta degli stessi che dichiarano **illegittimi** i regolamenti locali, dal momento che, esorbitando dalla competenza dei Consigli Comunali, stabiliscono distanze inferiori rispetto Codice della strada anche per le strade fuori dal centro abitato;*
2. *altri sostengono invece che la materia **non** possa trovare **momentanea** regolamentazione nel Codice della Strada né per quanto riguarda il centro abitato, né per quanto riguarda le aree fuori dal centro abitato, e che pertanto trovi la propria disciplina nel **Codice civile**, purchè **non esista***

apposito regolamento; in sostanza, al regolamento locale vengono attribuiti pieni poteri di stabilire fasce di rispetto, sia in difformità da quanto previsto attualmente dal Codice della strada, fuori come dentro al centro abitato, ma discostandosi anche dal codice civile. Non solo. Non avendo questi limiti, il Consiglio Comunale può disciplinare autonomamente anche l'entità delle sanzioni amministrative, dovute per comportamenti trasgressivi.

Di seguito si propone un esame attento dei due orientamenti contrapposti:

1. Il D. Lgs.vo 285/1992 e ss. mm.ii., più comunemente noto come Codice della Strada^[1] distingue due ambiti operativi:

- aree all'interno del centro abitato;
- aree al di fuori del centro abitato.

Per quanto riguarda le piantagioni fuori dal centro abitato, il Codice^[2] ed il suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 495/1992 e ss. mm. ii.) stabiliscono le distanze per alberi, siepi^[3] e recinzioni.

In particolare la norma prevede una fascia di rispetto pari a:

- almeno 6 metri per **alberi**;
- almeno 1 metro per le **siepi vive** con un'altezza da terra di massimo 1 metro;
- almeno 1 metro per le **recinzioni** con un'altezza da terra di massimo 1 metro;
- almeno 1 metro per i **cordoli** emergenti non oltre 30 centimetri da suolo;

^[1] Come anche richiamato dalla nota la nota prot. n° 1957/00 dd. 1 marzo 2000, del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio – Ufficio Affari Amministrativi della Provincia Autonoma di Trento.

^[2] Articoli 16 e 17 del Codice della Strada.

^[3] Articolo 26, del regolamento di esecuzione:

comma 6: la distanza dal confine stradale fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare **alberi** lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque **non inferiore ai 6 metri**.

Comma 7: la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade **siepi vive**, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad un metro sul terreno **non può essere inferiore ad un metro**. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad un metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali simili, sostenute con paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 centimetri dal suolo.

Comma 8: la distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade **siepi vive** o **piantagioni** di **altezza superiore ad un metro sul terreno, non può essere inferiore a metri 3**. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad un metro sul terreno costituite come previste al comma 7 e per quelle di altezza inferiore ad un metro sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre i 30 centimetri dal suolo.

- almeno 3 metri per le **siepi vive** con un'altezza da terra superiore ad 1 metro;
- almeno 3 metri per le **piantagioni** con un'altezza da terra compresa tra 1 e 6 metri;
- almeno 3 metri per le **recinzioni** con un'altezza da terra superiore ad 1 metro;
- almeno 3 metri per i **cordoli** emergenti oltre 30 cm. dal suolo.

Tali distanze aumentano in corrispondenza di intersezioni stradali e di tratti curvilinei.

In caso di inottemperanza, vengono stabilite anche le sanzioni variabili da un minimo di attuali Euro 148,00 ad un massimo di Euro 594,00, oltre all'obbligo del ripristino dello stato di luoghi, a cura e spese del trasgressore.

Quanto alla competenza ad emanare i provvedimenti relativi alle sanzioni pecuniarie ed alla riduzione in pristino, si richiama l'articolo 25 del Regolamento di Esecuzione.

Tali disposizioni non si applicano alle piantagioni già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice della Strada (art. 26 u.c. Regolamento di esecuzione).

*Per quanto riguarda invece le piantagioni ricadenti nel **centro abitato**, il Codice della Strada prescrive **solo le sanzioni**, e non anche la misura delle fasce di rispetto, demandando di fatto la competenza ai "piani urbanistici e di traffico", con i seguenti limiti:*

- *le recinzioni non potranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione ^[4];*
- *le recinzioni e le piantagioni non devono comunque costituire ostacoli ai veicoli in transito sulla strada;*
- *le siepi e le piantagioni non potranno in alcun modo protendere oltre il confine stradale, nascondere la segnaletica o comprometterne comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.*

^[4] Articolo 18, comma 4 del Codice della Strada.

In sintesi dunque:

- è data la facoltà ai Comuni di determinare la misura della fascia di rispetto stradale per le piantagioni **all'interno dei centri abitati** nei propri strumenti urbanistici ^[5];
- e' data facoltà ai Comuni di stabilire distanze superiori a quelle determinate nel Codice nelle strade fuori dal centro abitato. Quindi, secondo questa interpretazione, **fuori dai centri abitati**, i Comuni non possono determinare distanze inferiori a quelle stabilite dal Codice della Strada;
- ancora, non è invece data la facoltà ai Comuni di stabilire sanzioni diverse da quelle già stabilite dal Codice della Strada.

2. Da una diversa lettura del Codice della Strada^[6], invece, si evince la possibilità di applicare tanto sanzioni diverse, quanto consentire ai Comuni (con propri regolamenti) di determinare fasce di rispetto inferiori anche fuori dai centri abitati. Infatti, benché il Codice richiami espressamente il proprio Regolamento di Esecuzione ^[7], nell'individuazione della distanza di rispetto per le **aree fuori dai centri abitati, ma entro le zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici**, lo stesso articolo prosegue poi ribadendo che **restano comunque in vigore le disposizioni di cui agli articoli 892 e 893 del codice civile.**

*In particolare, il primo comma dell'articolo 892, stabilisce che chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite **dai regolamenti e in mancanza dagli usi locali**. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le distanze stabilite nei successivi punti 1., 2. e 3.*

^[5] Articolo 18, comma 4 del Codice della Strada.

^[6] Articolo 16, comma 1 del Codice della Strada.

^[7] Come sopra.

Dunque dal Codice della Strada che richiama espressamente il Codice civile, si evince che laddove gli Enti Locali non avessero disciplinato mediante propri regolamenti fasce di rispetto per le piantagioni, s'intende far salva l'applicazione del Codice Civile.

Viceversa, laddove norme regolamentari disciplinassero la materia in modo solo in apparenza concorrente rispetto al Codice della Strada, si applicherebbe il regolamento in virtù della riserva di legge indiretta, invocata dal Codice Civile, che altro non è che norma dello Stato, di pari rango rispetto al Codice della Strada.

*Ne deriverebbe che, non solo i Consigli Comunali potrebbero legittimamente disciplinare **distanze inferiori** rispetto a quelle stabilite dal Codice della strada **fuori dai centri abitati**, ma anche stabilire **sanzioni diverse**, rispetto a quelle stabilite dal Codice della strada.*

Un'altra questione solleva indubbi problemi operativi.

*La disposizione transitoria prevista dall'articolo 234 del Codice della Strada dispone che le **"Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati, prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia"**.*

Dunque, "conditio sine qua non" per l'applicazione del Codice della Strada, relativamente a fasce di rispetto per recinzioni e piantagioni, su un determinato territorio è che:

- 1. sia stata approvata la delimitazione del centro abitato (di competenza comunale);*
- 2. si sia provveduto alla classificazione tecnico funzionale delle strade ex art. 2, comma 2 del Codice della Strada, secondo i criteri stabiliti dal Ministero dei Lavori Pubblici.*

Fermo restando si sia già provveduto alla delimitazione del centro abitato, si è di certo ancora in attesa dei criteri per la classificazione tecnico funzionale delle strade, sub punto 2.

*Pertanto, in assenza di un provvedimento espresso da parte dell'autorità competente, da una lettura severa e strettamente legata al testo, si evince che per l'applicazione di obblighi e doveri in occasione della messa a dimora di piante e siepi, non potendosi applicare il Codice della Strada, si operi un preciso rinvio al Codice civile. Ragon per cui, pare possibile individuare distanze diverse, **fuori dal centro abitato come anche all'interno**, mediante lo strumento del regolamento comunale.*

*Inoltre, non applicandosi il Codice della Strada per le fasce di rispetto, non trovano applicazione neppure le sanzioni, pecuniarie ed accessorie, ed i Comuni hanno la facoltà di stabilire **proprie sanzioni** per le singole fattispecie trasgressive.*

In via precauzionale il Consiglio Comunale ritiene comunque che per fondi attigui alla viabilità statale e provinciale (nella fattispecie la S.S. 43 e la S.P. 73) si applichino le norme previste dal Codice della Strada.

CONFINE STRADALE. CONCETTI E DEFINIZIONI.

In ordine alle distanze da osservare, le norme in esame pongono l'attenzione su concetti diversi di strada e confine stradale. Da un lato, si fa valere la mappa catastale o atti di acquisizione, dall'altra, in caso di incertezza mappale o del titolo acquisitivo si rinvia alla pronuncia in sede giudiziale, in altre sedi ancora si parla di occupazione acquisitiva, che produce a titolo originario l'acquisto della demanialità dell'area privata.

*Dato che lo scopo delle presenti norme è quello di tutelare la sicurezza della circolazione stradale, intesa sia veicolare che pedonale nell'ambito della strada, indipendentemente da qualsiasi questione in ordine alla esatta individuazione della proprietà dell'area occupata dalla strada, **fa fede la trasformazione ex facto e non ex iure della strada.***

*E' superfluo ribadire che la ratio dell'individuazione ex facto debba subentrare ogni volta che il titolo giuridico **non offra una esatta delimitazione dell'area interessata**, soprattutto nell'interesse pubblico.*

In altri termini, appare difficile credere che un qualsiasi avventore, percorrendo quello che "di fatto" gli appare come una strada "pubblica", possa domandarsi metro dopo metro se vi sia o meno una trascrizione che sancisca in modo inequivocabile lo stato di "proprietà privata". Pertanto, si comporterà di conseguenza, presupponendo il rispetto delle regole come su qualsiasi altra "pubblica strada".

Sarà quindi premura degli uffici di controllo e vigilanza, prima di procedere alla contestazione dell'addebito, verificare in prima battuta l'esistenza di inequivocabili segnali in loco (delimitazioni fisiche atte ad impedire gli accessi ai non autorizzati, ad esempio) o titoli utili a tal fine.

*Viceversa, accertata l'inesistenza di tale documentazione o qualora dalla stessa non si possa evincere con certezza lo stato "giuridico" della proprietà della strada, le distanze dalle piantagioni vanno calcolate sulla base dello **stato di fatto esistente** e ciò anche al fine di evitare – nell'ottica dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa – il proliferare incontrollato di contestazioni in ordine a misurazioni che non possiedono il carattere dell'ufficialità.*

*Nel caso, si renderà opportuno - in fase di accertamento - , a partire da uno **stato di fatto** di pubblico transito o apertura al pubblico transito della strada, far precedere la contestazione dell'addebito dalla **comunicazione di avvio del procedimento** per la violazione commessa..*

Si rammenta poi che in caso di "invasione" da parte dell'ente pubblico della proprietà privata, tale circostanza non rileva se non sotto l'eventuale profilo risarcitorio e con decorrenza prescrittiva dal giorno della realizzazione dell'irreversibile trasformazione del fondo in esecuzione dell'opera pubblica.

In ogni caso per ragioni sempre di sicurezza nella circolazione, risulta utile considerare una larghezza minima della strada pari a 2,50 metri anche se inferiore all'apparenza. Detta misura viene valutata, computando 1,25 metri da ambo i lati, a partire dalla linea mediana (centro). Le distanze poi si misurano dalla linea del confine alla base estrema del tronco dell'albero nel tempo della piantagione.

TIPOLOGIA DI PIANTAGIONI. CONCETTI E DEFINIZIONI.

Poiché, a seconda della tipologia delle piantagioni e quindi dell'altezza e dell'ampiezza di rami e polloni che gli alberi possono sviluppare, occorre individuare a priori le caratteristiche di dette piante.

In particolare si considerano

- - *piante a taglia bassa;*
- - *piante a taglia media;*
- - *piante ad alto fusto.*

Data la vocazione tradizionale delle zone della Valle di Non alla coltivazione di alberi da frutto e segnatamente alla messa a dimora del melo, si considerano i seguenti portainnesti:

- *piante a taglia bassa (portainnesti nanizzanti tipo M9);*
- *piante a taglia media (portainnesti medi tipo M26, M7, MM 106);*
- *piante ad alto fusto (portainnesti vigorosi tipo M11, MM 111, Franco).*

Per comprendere meglio le tipologie di piantagioni, si rimanda al codice civile ^[8].

*L'art. 892 definisce alberi di **alto fusto** "quelli il cui fusto semplice o diviso in rami, sorge ad un'altezza notevole, come i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i platani e simili". Per stabilire se un albero si possa classificare o meno di alto fusto, si deve avere riguardo all'altezza del fusto, comprensiva sia del tronco e cioè della parte aerea dell'albero compreso tra il colletto e la prima impalcatura, sia delle branche principali, che si dipartono direttamente dal tronco.*

*Inoltre, per attribuire ad un albero la qualifica di alto fusto, bisogna avere riguardo all'altezza che l'albero è **destinato a raggiungere**, in relazione alle sue caratteristiche vegetative **e non all'altezza raggiunta in un dato tempo**. Infine, la norma deve intendersi per ogni tipologia di pianta, quelle da frutto come anche quelle da ornamento.*

Si rammenti poi che, secondo quanto disposto dal codice civile ^[9] "le distanze anzidette (n.d.r. quelle previste dai commi precedenti) non devono essere osservate se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro"; la presenza di altro tipo di recinzione (rete, filo spinato, staccionata, ecc.) non incide sulle distanze in esame.

Le distanze si applicano anche qualora le piante e le siepi non siano piantate direttamente nel terreno, ma anche in contenitori infissi al suolo o in vasche ricavate nel terreno. Egualmente valgono per le piante che vengono a crescere naturalmente senza l'opera dell'uomo.

^[8] Articolo 892 c.c.

^[9] Articolo 892, ultimo comma, codice civile.

Titolo I
Norme generali

Articolo 1
- Definizioni -

1. Con **strada** si intende quella parte di suolo destinata alla circolazione dei veicoli come definiti dall'articolo 47 del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i., di seguito denominato per brevità Codice della Strada, e dei pedoni. Può essere:

- pavimentata,
- non pavimentata,
- pubblica (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
- privata, ma gravata da un uso pubblico (così come risultante dalle trascrizioni tavolari),
- privata, ma gravata da un uso pubblico **di fatto**, senza alcuna trascrizione.

Il presente regolamento disciplina le strade indicate negli allegati "A", "B", "C" e "D"; che a tale fine vengono di seguito definite:

- A: strade comunali o consorziali/private a uso pubblico ad esclusivo servizio delle aree agricole (**allegato "A"**);
- B. strade comunali o consorziali/private a uso pubblico, ad uso agricolo e di collegamento a centri ovvero nuclei abitati, servizi e impianti pubblici (**allegato "B"**);
- C. strade provinciali e statali (**allegato "C"**);

D. la restante viabilità comunale a prevalente servizio delle zone residenziali (**allegato "D"**).

Nel caso di attribuzione di una strada a più categorie, per le parti ricadenti nelle diverse categorie, si rinvia alla **cartografia** allegata al presente Regolamento. In caso di discordanza fra gli elenchi e la predetta cartografia, prevale la cartografia. Il periodico aggiornamento di detti allegati è rimesso alla competenza della Giunta comunale.

2. con **ciglio strada** si intende il limite della strada rappresentato dal bordo esterno della pavimentazione ovvero dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. Qualora la larghezza della strada così calcolata sia inferiore ai **2,50 metri**, le distanze dalle piantagioni dovranno essere misurate partendo dal centro della strada stessa così come esistente nello stato di fatto e computando, **al fine dell'individuazione del ciglio strada**, da ambo i lati **1,25 metri**, indipendentemente se tutta o parte della strada sia pavimentata o meno.
3. con **centro abitato**: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di 25 fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.
4. con **elementi accessori degli impianti**, si intendono - a titolo esemplificativo - i pali di sostegno delle piantagioni, i pali sui quali sono installati gli irrigatori, gli elementi collocati sopra il suolo degli impianti irrigui a "goccia" o sottochioma, gli stacchi irrigui, i tiranti da palo a terreno e simili.

Articolo 2

- Distanze per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade -

1. La distanza da rispettare dal ciglio strada come definito al precedente art. 1, punto 2, per la messa a dimora di **alberi da frutto o di altre piante, nonchè dei relativi elementi accessori dell'impianto** come descritti al precedente art. 1, punto 4, nonchè di ostacoli fissi e mobili, quali ad esempio massi, pietre di grosse dimensioni, ecc., emergenti oltre **30 centimetri dal suolo**, non può essere inferiore, distintamente per le seguenti tipologie di strada, a:

STRADE DI CUI AGLI ALLEGATI "A" e "B"

- a) **1,30 metri** per impianti a taglia bassa (*portainnesti nanizzanti tipo M9*);
- b) **1,80 metri** per impianti a taglia media (*portainnesti medi tipo M26, M7, MM 106*);
- c) **2,50 metri** per impianti ad alto fusto (*portainnesti vigorosi tipo M11, MM 111, Franco*).

STRADE DI CUI ALL'ALLEGATO "D"

- a) **2 metri** per impianti a taglia bassa e media;
- b) **3 metri** per impianti ad alto fusto.

Per quanto riguarda le siepi, che abbiano un'altezza massima da terra di **2 metri**, la distanza dal ciglio strada non può essere inferiore a:

- a) **0,50 metri**, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra inferiore ad **1 metro**;
- b) **1 metro**, nel caso in cui le siepi abbiano un'altezza da terra compresa tra **1 metro e 2 metri**.

2. Le predette distanze non si applicano per i fondi adiacenti alle strade di cui all'allegato C), rispetto alle quali devono essere rispettate le seguenti distanze minime:

- **6 metri** per alberi di alto fusto;
- **3 metri** per le piantagioni (con un'altezza da terra compresa tra 1 e 6 metri);
- **1 metro** per le siepi (con un'altezza da terra di massimo 1 metro),
- **3 metri** per le siepi (con un'altezza da terra superiore ad 1 metro);

Per quanto riguarda cordoli e recinzioni, si rimanda entro i limiti del centro abitato, all'applicazione del Regolamento edilizio comunale vigente.

2 bis. Le predette distanze non valgono per la posa dei tiranti in metallo a sostegno laterale degli impianti, posti a monte o a valle di esistenti murature di contenimento, escluse le "terre armate", nel caso in cui detta muratura sia superiore a 50 cm.

3. Le distanze di cui ai precedenti commi non si applicano alle piantagioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a meno che il loro mantenimento costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In caso di accertato pericolo lungo le strade di tipo A), B), C) entro i limiti del centro abitato e D), l'Amministrazione comunicherà al proprietario del fondo le circostanze specifiche, invitando lo stesso al ripristino delle distanze come da presente regolamento entro un dato termine, decorso il quale l'inottemperanza sarà sanzionata a termini del successivo comma 11.

4. Le distanze indicate nel presente Regolamento **debbono essere osservate** anche qualora si tratti di sostituzioni di singole piante facenti parte di un filare già esistente.

5. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate dai commi precedenti, devesi aggiungere **l'area di visibilità** determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le

fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze sopra menzionate, ed il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

6. Fatto salvo il rispetto delle distanze per la messa a dimora delle piantagioni di cui sopra, è inoltre fatto obbligo ai proprietari di terreni a confine della strada di effettuare regolarmente il taglio di rami e della vegetazione che si protendono oltre il confine stradale, restringono o danneggiano la strada, nascondono la segnaletica stradale o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessarie.
7. La modifica della quota dei fondi agricoli adiacenti alla pubblica viabilità deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore delle strade. Sono in ogni caso vietate, su tutte le strade, le modifiche di quota che comportino l'immissione di acqua o ristagno idrico sulla carreggiata.

7 bis Le terre armate realizzate in campagna per il miglior sfruttamento del terreno, sono considerate a tutti gli effetti "costruzioni" e pertanto sono soggette al rispetto della distanza di **ml. 5 dal ciglio strada e dai confini di proprietà**. L'altezza massima consentita per detti elementi, è di cm. 140 dal livello naturale del terreno. **Detta altezza può essere superata** per le parti **delle terre armate** dirette a garantire la sicurezza della viabilità interna al fondo agricolo e per tratti comunque che non possono estendersi oltre i 15 ml. **Le terre armate** non potranno essere realizzate a distanza inferiore a ml. 7, l'una dall'altra.

E' altresì ammessa a bordo strada sul lato a monte, per il contenimento del terreno sovrastante, la realizzazione di muri in cemento in allineamento a quelli preesistenti (se su entrambi i lati, in allineamento a quello più arretrato rispetto al bordo strada) ovvero ex novo con un arretramento di cm. 30 dal ciglio strada, in entrambi i casi di altezza max cm. 80 e larghezza minima cm. 30.

8. E' vietata la lavorazione del terreno nella fascia di rispetto di **0,50 metro** dal ciglio della strada.
9. E' vietato sporcare le strade con terra, erba e qualsiasi altro materiale. I trasgressori saranno sanzionati secondo le norme del Codice della Strada.
10. Chiunque viola le disposizioni e gli ordini di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 7bis e 8 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma da Euro **50,00 (min.)** ad Euro **500,00 (max)**, **oltre** alla sanzione accessoria del **ripristino dei luoghi**.
11. Nel caso di inottemperanza all' obbligo della messa in pristino di cui al precedente comma 3, accertata entro tre mesi dalla scadenza del termine a provvedere, si applica la sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da Euro **300,00 (min.)** ad Euro **3.000,00 (max)**, fermo restando l'obbligo del ripristino dei luoghi.
12. Per l'esecuzione delle sanzioni, pecuniaria ed accessoria, di cui ai precedenti commi 10) e 11) si rinvia fatte salve le competenze, alle procedure previste dal Codice della strada.
13. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente comma 6 (vegetazione o altro sporgente oltre il confine stradale), il Sindaco - dopo aver riconosciuta la regolarità dell'accertamento dell'illecito - ordina la riduzione al primitivo stato entro giorni 15 dalla data della notifica all'interessato dell'intimazione. Decorso infruttuosamente tale periodo, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio, con rivalsa della spesa. Nei casi di urgenza, il Sindaco fa eseguire immediatamente, d'ufficio, i lavori di ripristino, addebitando al trasgressore le spese sostenute.

Titolo II

Norme di comportamento per l'utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati e di abitazioni

*(Direttive Giunta provinciale approvate con deliberazione nr. 1183 de 19/05/2010
sostitutiva della deliberazione nr. 400/2006)*

Articolo 3

- Utilizzo dei prodotti fitosanitari -

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a chiunque impieghi, per scopi produttivi agricoli e non, i prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati, di porre ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità e per il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.
2. Viene fatta salva l'applicazione delle disposizioni penali e per la tutela dell'ambiente dagli inquinanti.

Articolo 4

- Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari e manutenzione delle attrezzature -

1. Le miscele dei prodotti fitosanitari devono essere preparate unicamente presso l'azienda agricola, o in luoghi preventivamente concordati e/o autorizzati dal Comune.

2. Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari è fatto divieto di utilizzare l'acqua delle fontane pubbliche e devono essere attuate tutte le cautele per evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.
3. I "carica botte" debbono essere utilizzati esclusivamente per il rifornimento d'acqua. Con tali dispositivi e nell'area circostante e' vietata la pulizia degli attrezzi e delle macchine, e la miscelazione dei prodotti fitosanitari.
4. E' vietato il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari nei centri abitati, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, fossi e nelle aree di rispetto delle opere di presa degli acquedotti. La pulizia delle attrezzature deve essere fatta in aperta campagna, nei propri fondi ed evitando la formazione di pozzanghere.
5. E' raccomandato il calcolo preventivo della quantità di miscela da somministrare in funzione della concentrazione, dell'estensione della coltura, del tipo di impianto e dello stadio vegetativo in modo da evitare miscela residua.
6. Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata è effettuato in modo che la miscela, specie durante le salite e nei sobbalzi, non tracimi.

Articolo 5

- Prescrizioni per per garantire la corretta effettuazione dei trattamenti fitosanitari -

1. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari e di tutti i trattamenti sulle colture con le macchine irroratrici, è fatto obbligo a chiunque di effettuare i trattamenti in assenza di vento, rispettando, con l'uso delle macchine irroratrici, le seguenti distanze minime:
 - a. in prossimità di **edifici pubblici e privati, pertinenti orti e giardini, parchi, aree ricreative e di svago, centri sportivi e relative pertinenze, cimiteri:**
 - **30 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;

- **50 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**.

A condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali **convogliatori a basso volume d'aria** (es. torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori **abbinati ad ugelli antideriva** o sistemi a tunnel, le distanze di cui sopra sono ridotte come segue:

- **10 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **30 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**;

b. in prossimità di **scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni**:

- **30 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **50 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**.

A condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il contenimento della deriva, quali **convogliatori a basso volume d'aria** (es. torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori **abbinati ad ugelli antideriva** o sistemi a tunnel, le predette distanze minime da rispettare sono le seguenti:

- **10 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **30 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**;

c. in prossimità delle **strade di cui agli allegati C) (STRADE STATALI E PROVINCIALI) E D) (STRADE A PREVALENTE SERVIZIO RESIDENZIALE)** come definite all'art. 1 comma 1, fermo restando il rispetto di cui ai precedenti punti a) e b):

- **10 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **20 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**.

A condizione che le macchine irroratrici siano dotate di dispositivi per il

contenimento della deriva, quali **convogliatori a basso volume d'aria** (es. torretta, tubi flessibili, ecc.), deflettori o collettori **abbinati ad ugelli antideriva** o sistemi a tunnel, le distanze minime da rispettare sono ridotte come di seguito:

- **5 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **inferiore o uguale a 4 metri**;
- **10 metri**, in presenza di colture con un'altezza dal suolo **superiore a 4 metri**.

A distanze inferiori a quelle specificatamente sopra individuate è consentito esclusivamente l'utilizzo delle lance azionate a mano, a pressione moderata o sistemi a tunnel.

2. La dotazione aziendale di macchine irroratrici con sistema di convogliamento a basso volume d'aria abbinato ad ugelli antideriva o sistemi tunnel deve essere comprovata da idonea certificazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.

3. Entro la fascia di rispetto prevista alla **lettera a)** del presente articolo l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata **dalle ore 6.00 alle ore 10.00 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00**.

4. Entro la fascia di rispetto prevista alla **lettera b)** del presente articolo l'effettuazione dei trattamenti fitosanitari è autorizzata **dalle ore 6.00 alle ore 7.30 e dalle ore 18.00 alle ore 22.00**.

14. Nei mesi di luglio ed agosto è fatto divieto su tutto il territorio comunale di effettuare trattamenti nella giornata di domenica, fatta salva eventuale deroga ai sensi del comma 6 del presente articolo.

15. L'obbligo del rispetto degli orari e delle giornate di cui ai commi precedenti viene meno, fatta eccezione per la fascia di rispetto di cui alla lettera b), in particolari condizioni meteorologiche, che possono creare gravi danni alle piantagioni. Tali situazioni sono segnalate dal personale del Centro trasferimento tecnologico FEM - Istituto agrario di San Michele all'Adige.

7. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:

- a. in generale, e in particolare in prossimità di scuole, scuole per l'infanzia, asili nido, centri diurni, ospedali, case di riposo, residenze protette e altri edifici pubblici presso i quali le persone dimorano permanentemente, di adottare tutte

- le misure atte a ridurre il più possibile il rischio dell'effetto "deriva";
- b. di porre la massima attenzione, affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone o animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
 - c. di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso dell'aria, affinché investa, con le gocce erogate, solo la vegetazione;
 - d. di spegnere gli atomizzatori con motore autonomo durante la circolazione su strade;
 - e. di evitare il trattamento in presenza di vento o in condizioni di temperature elevate;
 - f. di non circolare nei centri abitati indossando casco protettivo integrale per i trattamenti.

Articolo 6

- Manutenzione delle attrezzature –

1. Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, la qualità della distribuzione e conseguentemente ridurre gli effetti negativi sull'ambiente sono raccomandati periodici controlli e tarature delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.
2. Al fine di evitare perdite durante il caricamento o il tragitto, l'utilizzatore periodicamente controlla lo stato delle attrezzature e delle condutture (rubinetti, giunti ecc.).

Articolo 7

- Smaltimento delle miscele e dei relativi contenitori -

1. Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) venuti a contatto con i prodotti fitosanitari non possono essere eliminati assieme ai rifiuti urbani, ma devono essere smaltiti nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Articolo 8

- Controlli e sanzioni -

1. Spetta ai comuni prevedere adeguate forme di controllo in ordine al rispetto delle normative regolamentari adottate, anche con riferimento alle deroghe concesse ai precedenti commi, individuando idoneo personale adeguatamente formato, cui affidare i compiti di vigilanza.
2. Fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi di _____ settore, chiunque viola le disposizioni previste dal presente regolamento è soggetto, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 ad Euro 300,00. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi della legge 689/81, corrisponde a Euro 100,00.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge 689/81 e ss.mm. e del regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative approvato con delibera consiliare nr. 10/2007.

Titolo III

Circolazione sulle strade

Articolo 9

1. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice della strada e del regolamento di esecuzione, il Comune stabilisce con propria ordinanza il limite di portata sulle strade a servizio delle aree agricole di cui agli allegati A) e B), rendendolo noto mediante apposita segnaletica di divieto di circolazione. In particolare sulle medesime strade è vietato circolare con mezzi a pieno carico con massa superiore alle 10 tonnellate e procedere ad una velocità superiore ai 40 chilometri orari.

2. E' ammessa deroga al limite di portata previsto al punto precedente nei seguenti casi:

- lavori di bonifica con solo trasporto iniziale e finale dei mezzi necessari ad effettuare lo scasso del terreno (es. escavatore, pala gommata);
- lavori di bonifica autorizzati per i quali in ragione dell'entità dei medesimi la Giunta Comunale si riserva di richiedere il deposito di una cauzione anche mediante fideiussione (bancaria o assicurativa).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e relative alla circolazione, chiunque circoli in violazione dei divieti di cui al comma 1 e senza che ricorrano le deroghe e i presupposti di cui al comma 2, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa da Euro **200,00** ad Euro **2.000,00**. In caso di danni al patrimonio stradale è altresì tenuto al ripristino a propria cura e spese. In difetto, il Comune provvederà direttamente con proprio personale, e successivo addebito delle spese.

Titolo IV

Sanzioni

Articolo 10

Fatte salve le norme del Codice della Strada, le norme penali ed amministrative di settore, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applicano le sanzioni indicate negli articoli che precedono, secondo le disposizioni contenute nella Legge 689 del 1981, nella Legge 2248/1865 sulle opere pubbliche e nel regolamento sulle sanzioni approvato in data 29.05.2007, con delibera n° 10 del Consiglio Comunale.

Titolo V
Norme finali

Articolo 11

1. Si intendono abrogate le precedenti ordinanze e norme regolamentari, in quanto non compatibili ed in contrasto con le presenti disposizioni regolamentari.

- **Allegati A), B), C) e D) Definizione delle strade.**
- **Cartografia in scala 1: 4000**
- **Elenco impegni atti a sostenere e promuovere la conoscenza ed il monitoraggio degli argomenti trattati al Titolo II (trattamenti fitosanitari).**

ALLEGATO "A"
STRADE COMUNALI O CONSORZIALI/PRIVATE A USO PUBBLICO AD ESCLUSIVO SERVIZIO DELLE AREE AGRICOLE

P.F	SUPERFICIE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	PROPRIETA'
865/3	660	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	COMUNE DI DENNO
1218	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1218
1219/2	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1219/1
1219/2	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1219/2
1226/1	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1226/1
1226/2	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1226/2
1227/1	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1227/1
1227/2	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1227/2
1228	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1228
1231	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1231
1232/1	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1232/1
1232/2	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1232/2
1233	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1233
1469	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1469
1472	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1472
1474/2	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1474/2
1493	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1493
1494	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1494
1495/1	parte	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	PROPRIETARIO P.F. 1495/1
1802	529	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1804	939	STRADA USO RESIDENZIALE - AGRICOLO (parte finale)	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1807	420	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1812	1200	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1815	1155	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1817	144	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1818	759	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1826	784	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1827	932	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1828	838	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1829	331	PARTE FINALE DELLA STRADA ACCESSO "3 CIME"	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1830	1586	PARTE FINALE DELLA STRADA ACCESSO "3 CIME"	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1837/2	710	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1837/3	50	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1851	1895	PARTE STRADA DA VASCHE A BONN PAOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1852/2	53	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1853/2	165	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1862/1	2080	PARTE FINALE DI VIA COLLE VERDE	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1874	446	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1876	533	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1878	140	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1879	47	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1882	4658	PARTE FINALE DI VIA SEVERINI VERSO TERMON	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1887	151	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1888/1	287	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1889	590	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1890/1	72	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1890/2	64	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1890/3	62	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1890/4	744	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1895/1	220	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1895/2	59	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1902	813	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1903	496	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1907	557	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1920	240	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1921	5699	STRADA USO AGRICOLO (verso Doss di Luc)	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1923	263	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	VARI PRIVATI
1925	975	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1927	1133	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1929	601	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1932	360	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1936	187	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1945	5199	STRADA USO AGRICOLO (parte finale)	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1947	561	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1948	367	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1955	399	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1960	1298	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO

STRADE COMUNALI O CONSORZIALI/PRIVATE A USO PUBBLICO, AD USO AGRICOLO E DI COLLEGAMENTO A CENTRI OVVERO NUCLEI ABITATI, SERVIZI E IMPIANTI PUBBLICI				
P.F	SUPERFICIE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	PROPRIETA'
1800/1	320	INIZIO VIA TUAZEN - VIA BORGONUOVO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1829	331	STRADA ACCESSO "3 CIME"	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1830	1586	STRADA ACCESSO "3 CIME"	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1835	730	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1836	611	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1849	3208	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1851	1895	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1853/1	764	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1860/3	3033	VIA TUAZEN	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1867	396	PARTE FINALE DI VIA TUAZEN VERSO QUETTA	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1868	201	PARTE FINALE DI VIA TUAZEN VERSO QUETTA	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1875	1248	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1880	665	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1881	54	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1921	5699	INIZIO VIA MASO CIMANA	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1944	3129	VIA MASO CIMANA	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1945	5199	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1953	1568	STRADA USO AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1961	1918	STRADA USO AGRICOLO	STRADA PRIVATA	VARI PRIVATI
1965	2395	VIA MASO CIMANA	STRADA PRIVATA	VARI PRIVATI
1991/1	5488	STRADA DI COLLEGAMENTO DENNO – TERMON	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1991/2	1649	STRADA DI COLLEGAMENTO DENNO – TERMON	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
2017	688	SENTIERO DEL TORO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO

ALLEGATO "C"				

STRADE PROVINCIALI E STATALI

P.F	SUPERFICIE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	PROPRIETA'
1843/2	14008	STRADA PROVINCIALE 73	STRADA PROVINCIALE	P.A.T. - BENI DEMANIALI
1900	14615	STRADA PROVINCIALE 73	STRADA PROVINCIALE	P.A.T. - BENI DEMANIALI
1912	2170	STRADA PROVINCIALE 73	STRADA PROVINCIALE	P.A.T. - BENI DEMANIALI
1914	744	STRADA PROVINCIALE 73	STRADA PROVINCIALE	P.A.T. - BENI DEMANIALI
1986	905	STRADA PROVINCIALE 73	STRADA PROVINCIALE	P.A.T. - BENI DEMANIALI
1990/1	6181	STRADA PROVINCIALE 73	STRADA PROVINCIALE	P.A.T. - BENI DEMANIALI
1990/16	1331	STRADA PROVINCIALE 73	STRADA PROVINCIALE	P.A.T. - BENI DEMANIALI

VIABILITA' COMUNALE				
P.F	SUPERFICIE	DESCRIZIONE	TIPOLOGIA	PROPRIETA'
950/2	226	INIZIO VIA COLLE VERDE	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1793	7873	STRADA COMUNALE INTERNA AL CENTRO STORICO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1795	704	VIA CESARE BATTISTI	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1796	388	STRADA COLLEGAMENTO VIA BATTISTI - VIA SEVERINI	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1797/1	583	VIA SEVERINI	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1797/2	52	INIZIO VIA SEVERINI	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1799/2	1056	VIA GIOVANNI OSSANNA	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1801	396	VIA CASTEL ENNO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1804	939	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1807	420	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1853/1	764	STRADA USO RESIDENZIALE – AGRICOLO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1859	1601	VIA BORGONUOVO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1860/2	395	VIA SS. GERVASIO E PROTASIO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1862/1	2080	PARTE INIZIALE DI VIA COLLE VERDE	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1862/2	164	PARTE DI VIA SS. GERVASIO E PROTASIO	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1882	4658	PARTE INIZIALE DI VIA SEVERINI	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1886	1050	PARTE DI VIA CESARE BATTISTI	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1888/2	1729	PARTE DI VIA COLLE VERDE	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
1889	590	STRADA USO AGRICOLO	STRADA CONSORTALE	VARI PRIVATI
1898	500	VIA CROCE	STRADA COMUNALE	BENE PUBBLICO
95	615	VIA CASTEL ENNO	STRADA COMUNALE	COMUNE DI DENNO
1800/2	640	VIA ROMA (CASA TOSO LUCA)	STRADA COMUNALE	COMUNE DI DENNO
1843/1	1410	VIA ROMA (DA S.P.73 A CASA DE FERRARI)	STRADA COMUNALE	P.A.T. - BENI DEMANIALI

INDICE

Premessa alla delibera del consiglio comunale di approvazione del regolamento	
Introduzione	pag. 2
Premessa	
APPLICAZIONE DELLE NORME. ANALISI GIURIDICA	pag. 3
CONFINE STRADALE, CONCETTI E DEFINIZIONI	pag. 8
TIPOLOGIA DI PIANTAGIONI, CONCETTI E DEFINIZIONI	pag. 10
TITOLO I – Norme generali	pag. 12
Articolo 1 – Definizioni	pag. 12
Articolo 2 – Distanze per la messa a dimora di piantagioni lungo le strade	pag. 14
TITOLO II – Norme di comportamento per l’utilizzo di prodotti fitosanitari in prossimità dei centri abitati	pag. 18
Articolo 3 – Utilizzo di prodotti fitosanitari	pag. 18
Articolo 4 – Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari manutenzione delle attrezzature	pag. 19
Articolo 5 – Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari	pag. 19
TITOLO III – Circolazione sulle strade	pag. 22
Articolo 6	pag. 22
TITOLO IV – Sanzioni	pag. 23
Articolo 7	pag. 23
TITOLO V – Norme finali	pag. 24
Articolo 8	pag. 24
ALLEGATO A)	pag. 25
ALLEGATO B)	pag. 26
ALLEGATO C)	pag. 27
ALLEGATO D)	pag. 28
PLANIMETRIA	